

RPD

**SENTENZA N.2165/2023 TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVOOR**

Nella sentenza n.2165/2023 del 20-06-2023 del Tribunale di Foggia, il/la giudice ha riconosciuto il diritto alla/al ricorrente a percepire **la retribuzione professionale docenti** in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza.

Nel ricorso introduttivo è stato chiesto l'applicazione dell'art.7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2021, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità (v.Cass.Sez.Lav.27.07.2018, n.20015, etc...) e la giurisprudenza di merito (espressa nelle sentenze dei Tribunali di Torino e di Milano, etc...) il/la giudice ha riconosciuto che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale docente ed educativo e pertanto deve **essere in ogni caso corrisposta al docente o al personale ATA che ha sostituito personale docente o Ata assente.**

Anche la Corte di Giustizia si è espressa riconoscendo come del tutto ingiustificato e non razionale distinguere il trattamento economico tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, ciò sarebbe infatti in evidente opposizione con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE.

Non è pertanto giuridicamente giustificata la differenza tra gli assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.

In conformità con quanto riportato in motivazione della sentenza il/la giudice ha pertanto accolto il ricorso e ha riconosciuto a favore del soggetto ricorrente la retribuzione professionale docenti.